

Brescia, 27 OTTOBRE 2017

Spett.le **Comune di Pogliano Milanese**

Piazza Avis Aido 6

20010 Pogliano Milanese MI

OGGETTO: NOTA ESPLICATIVA DEGLI IMPORTI RIPORTATI NELLA PERIZIA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO AI SENSI DEL R.D. 2578/25 E DEL D.P.R. 902/86

Con la presente si vogliono chiarire gli importi riportati nell'elaborato ad oggetto.

Nella perizia sono state valutate le seguenti voci:

1. Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 24 del Testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578, determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante i successivi, sotto riportati;
2. Il valore del degrado fisico degli impianti avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla durata utile prevista degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
3. Le anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti;
4. Il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.

Il punto 1 è stato valutato utilizzando i prezzi del DEI (prezzario del Genio Civile) a cui sono stati applicati gli sconti del lotto CONSIP di riferimento. Utilizzando la consistenza ricavata dal rilievo in loco è stato quindi quantificato il **valore di ricostruzione a nuovo dell'impianto** in **€ 490.597,96**.

Di seguito è stato valutato il degrado fisico degli impianti. A seguito del rilievo effettuato con verifiche visive sui sostegni e sulle linee, è stato identificato un indice di vetustà per ogni singola parte dell'impianto. La ponderazione di questi indici ha portato ad un **indicatore di vetustà rappresentativo dell'impianto** di **0,334580855** che porta quindi il **valore dell'impianto attualizzato** ad oggi a **€ 164.144,68**. Vogliamo sottolineare inoltre che la stessa Enel Sole, nel suo bilancio, riporta tale affermazione: "l'impianto omissis.....rimarrà di nostra proprietà. Per esso possiamo stimare una durata di 25 anni; entro tale periodo l'impianto diverrà tecnicamente obsoleto e pertanto dovrà essere sostituito con altro idoneo, Omissis.....".

Altra voce individuabile all'interno dell'elaborato riguarda il punto 3, ovvero i contributi e sussidi versati dalle amministrazioni a favore di nuove installazioni, ampliamenti o

iNERGY SRL

Via Aldo Moro 4, 25124 Brescia

inerygy@pec.it

P.IVA e C.F. 03831120989 - Tel. 3280055283

Reg. delle imprese 566795 Bs - Cap. Sociale 10.000 euro I.V.

potenziamenti; questi sono stati pagati in una quota pari ad almeno l'80% dall'Amministrazione e rimasti completamente di proprietà Enel e, dopo il '99, Enel Sole.

Raccolti tutti i dati degli uffici, anno per anno, abbiamo contabilizzato **291.136,48 euro** che, **attualizzati** secondo l'indicatore **ISTAT** (come riportati in analoghi lodi per servizi pubblici, in quanto soldi versati a cui non è mai corrisposta una proprietà), portano ad un importo di **€ 553.203,67 euro**.

Infine, come riportato nella normativa, abbiamo quantificato tutte le **opere necessarie per mettere a norma l'impianto**, come definito dal punto 4. Troviamo così altri **9.719,41 euro**.

Quindi possiamo quantificare l'equo indennizzo (EI) come di seguito stabilito:

(importo di cui al punto 1) x (indicatore di vetustà) = (importo di cui al punto 2)

(importo di cui al punto 2) - (importo di cui al punto 3) - (importo di cui al punto 4) =
(EI)

EI senza contributi versati = 164.144,68 – 291.136,48 – 9.719,41 = - 136.711,21 euro

(CREDITO DEL COMUNE)

EI con attualizzazione ISTAT = 164.144,68 – 553.203,67 – 9.719,41 = - 398.778,40 euro

(CREDITO DEL COMUNE)

Concludiamo comunque riportando quanto espresso nell'art. 24 del D.P.R. 902/86:
"In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune."

In Fede

c_g772 - Comune Pogliano Milanese
AOO c_pogliano
REGISTRO UFFICIALE
20170011161
02-11-2017 INGRESSO
Classiche 06 00

